CONVENZIONE TRA UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELL'APPENNINO REGGIANO E PROVINCIA DI REGGIO EMILIA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "POLIZIA **LOCALE INTEGRATA"**

L'anno 2024 (Duemilaventiquattro) addì del mese di,
TRA
, il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella sua qualità di Dirigente/Responsabil
dell'UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELL'APPENNINO REGGIANO (codice fiscale:
91167000354), con sede in Castelnovo ne' Monti (RE), Via dei Partigiani n. 10, in esecuzione
della deliberazione di Giunta n 6 del 17/01/2024, dichiarata immediatamente eseguibile,
Δ_

Ing. Bussei Valerio, il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella sua qualità di Dirigente del Servizio Infrastrutture Mobilità Sostenibile e Patrimonio della PROVINCIA DI REGGIO EMILIA (codice fiscale: 00209290352), con sede in Reggio Emilia (RE), Corso Garibaldi 59 n. --, in esecuzione del Decreto del Presidente n...... del di seguito congiuntamente denominate anche le "Parti"

CONSIDERATO:

- che la Polizia Locale e la Polizia Locale "Provinciale" sono forze di Polizia Amministrative come disciplinato dalla L.R. 4 dicembre 2023 n. 24 "disciplina della polizia amministrativa locale e promozione di un sistema integrato di sicurezza", e che calare questo sistema nell'ambito territoriale dell'Unione Montana dei Comuni dell'Appennino Reggiano favorisce un'azione coordinata dei due organi di polizia;
- che tutte le normative nazionali e regionali sono improntate ad un indirizzo di "sicurezza integrata" al fine di meglio gestire l'attività sul territorio da parte delle polizie;
- che si ritiene il progetto in questione innovativo in quanto ad oggi non si conoscono esperienze, quantomeno nella Regione Emilia Romagna, di integrazione delle due Polizie Locali:
- che la comunione delle conoscenze, il confronto e delle risorse tecniche garantiscono un'economia di scala ed un valore aggiunto all'esperienza poliziale;
- che la Provincia di Reggio Emilia dispone di un Servizio di Polizia Locale con funzioni nelle materie fondamentali dell'Ente ed in quelle delegate dalle norme vigenti, operante sull'intero territorio provinciale con unico ufficio Comando dislocato a Reggio Emilia e che ha pertanto interesse per la possibilità di poter appoggiare il servizio anche su un ulteriore ufficio decentrato in zona montana, con l'obbiettivo di migliorare l'operatività e la sicurezza degli operatori e in un'ottica generale di perseguimento dell'efficienza e dell'economicità dei servizi pubblici, anche attraverso l'ottimizzazione delle risorse umane e strumentali derivante dalle sinergie tra enti diversi.

- Il decreto-legge 20 febbraio 2017 n. 14, rubricato "Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città" (convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 18 aprile 2017, n. 48
- Linee guida per l'attuazione della sicurezza urbana adottate con accordo in sede di Conferenza Stato-Città e autonomie locali
- La Legge Regionale 4 dicembre 2023 n. 24 "disciplina della polizia amministrativa locale e promozione di un sistema integrato di sicurezza"
- l'art. 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 stabilisce che le Amministrazioni Pubbliche possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- è interesse delle Parti collaborare al presente accordo in quanto si intende porre in essere una attività coordinata sul territorio dell'Unione Montana dei Comune dell'Appennino Reggiano;

Tutto ciò premesso e considerato

si conviene e si stipula quanto segue:

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione,

ART.1 - OGGETTO E FINALITA'

La presente convenzione perseque l'obiettivo di disciplinare la collaborazione tra Unione dei Comuni dell'Appennino Reggiano e Provincia di Reggio Emilia in materia di Polizia Locale,

attraverso gli impegni di seguito riportati.

ART. 2 - IMPEGNI DELLE PARTI

Gli impegni in capo all'Unione dei Comuni e alla Provincia, necessari per dare attuazione al progetto, sono di seguito brevemente riportati:

Impegni in capo all'Unione dei Comuni:

- condividere con la Polizia Locale provinciale la sede del Servizio della Polizia Locale dell'Unione, comprendente gli spazi comuni, la reception, la centrale operativa, l'operatività della stessa e degli apparati radio, i contatti telefonici e i sistemi tecnologici compreso il sistema di video sorveglianza (oggetto di protocollo separato);
- mettere a disposizione della Polizia Locale provinciale, all'interno della sede di cui sopra, un ufficio arredato per procedure istruttorie destinato a suo uso esclusivo;
- condividere le competenze professionali al fine di integrare le conoscenze e interagire nelle attività di istituto:
- condividere le attrezzature a disposizione ed integrarne l'utilizzo anche attraverso servizi congiunti sul territorio dell'Unione Montana dei Comuni dell'Appennino Reggiano;
- progettare attività coordinate di controllo per specifiche attività.

Impegni in capo alla Provincia di Reggio Emilia:

- erogare un contributo finanziario annuale di € 10.000,00, come specificato nel successivo art. 3, a favore dell'Unione Montana dei Comuni;
- condividere le competenze professionali al fine di integrare le conoscenze e interagire nelle attività di istituto;
- condividere le attrezzature a disposizione ed integrarne l'utilizzo anche attraverso servizi congiunti sul territorio dell'Unione Montana dei Comuni dell'Appennino Reggiano;
- progettare attività coordinate di controllo per specifiche attività.

ART. 3 - RAPPORTI FINANZIARI

Come previsto al precedente articolo 2 la Provincia di Reggio Emilia corrisponderà all'Unione dei Comuni un contributo annuale pari ad € 10.000,00 quale compartecipazione, oltre che alle iniziative del progetto, alle spese per:

□ l'utilizzo degli spazi riservati alla Poliz	ia Provinciale e degli s	spazi condivisi per un importo
oari a € 4.000,00;		
🗆 rimborco utanza di das lanardia, sarv	zio idrico integrato, pu	ulizio, cancollaria a matariali

☐ rimborso utenze di gas, energia, servizio idrico integrato, pulizie, cancelleria e materiali igienici, strumentazioni per un importo pari a € 6.000,00 complessivi.

La quota di rimborso utenze e materiali per il primo anno è stata calcolata sulla base di una stima dei costi storici sostenuti dall'Unione dei Comuni

Dal secondo anno di decorrenza del presente accordo la quota di rimborso suindicata sarà calcolata sulla base dei costi effettivamente sostenuti durante l'anno precedente.

ART.4 DECORRENZA E DURATA DELLA CONVENZIONE:

La presente convenzione ha efficacia dalla data di sottoscrizione di tutte le parti coinvolte e ha durata pari al contratto di locazione principale, ossia fino al 14/07/2028, con rinnovo tacito di anni 6 (sei) se nessuna delle parti invierà disdetta scritta tramite raccomandata almeno 12 mesi prima della scadenza. Eventuali ulteriori proroghe dovranno essere concordate tra le parti e formalizzate entro la data di scadenza attraverso apposita comunicazione scritta.

ART. 5 - SCAMBIO DI INFORMAZIONI

Le parti si impegnano a scambiarsi informazioni e documenti allo scopo di mantenere un elevato livello di informazione tra i firmatari della presente convenzione. Ciascuna delle Parti potrà convocare un incontro allo scopo di attivare le sinergie necessarie per una miglior riuscita delle attività e per favorire la più ampia divulgazione delle stesse.

ART.6- MODIFICHE ALL'ACCORDO

Eventuali modifiche alla presente convenzione dovranno essere concordate tra le Parti ed apportate per iscritto.

Le Parti si danno reciprocamente atto che è possibile che taluni particolari aspetti legati all'esecuzione del progetto possano subire variazioni per ragioni ad oggi non prevedibili. Pertanto, nell'intendere la convenzione quale generale atto di regolamento dei reciproci impegni ed obblighi derivanti dall'esecuzione del progetto, fin da ora si dichiarano disponibili a stipulare ulteriori atti , integrativi ed eventualmente modificativi del presente atto che si rendessero necessari, utilizzando possibilmente formalità semplificate quali il semplice scambio di lettere sottoscritte dai

rappresentanti delle Parti coinvolte.

ART.7 - RESPONSABILIT À' DELLE PARTI ED OBBLIGHI ASSICURATIVI

Le Parti sono sollevate da responsabilità per eventuali danni ad esse non imputabili che dovessero subire il personale e i beni dei soggetti coinvolti nelle attività della presente convenzione. Ogni attività si svolgerà nel rispetto delle leggi nazionali e delle normative interne, con particolare riferimento a quelle sulla sicurezza, che regolano l'attività di tutte le Parti.

ART.8 - FIRMA

Il presente atto viene letto ed approvato dai rispettivi legali rappresentanti, i quali, dopo averlo dichiarato pienamente conforme allo loro volontà, lo sottoscrivono con firma digitale ai sensi dell'art. 15 della L. 241/1990 e succ. mod. ed integr. Letto, approvato e sottoscritto.